



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e cases study

Relatore

Gennaro Brescia

Dott. Commercialista

Consulente Tecnico e Perito in materia Civile e penale



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Il Ruolo del Consulente Tecnico di parte

Art. 194. Attività del consulente

- *Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.*
- *Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.*

I diritti delle parti

L'art. 194 comma 2 c.p.c. stabilisce il diritto delle parti a:

- intervenire alle operazioni di persona o a mezzo dei propri difensori e consulenti tecnici;
- presentare al consulente osservazioni ed istanze scritte o orali.

Al fine di consentire l'esercizio di tali diritti occorre anzitutto informare le parti del giorno, ora e luogo dell'inizio delle operazioni peritali, avviso che può essere dato a verbale al momento del conferimento dell'incarico o tramite biglietto di cancelleria, previa comunicazione da parte del CTU.

Il Consulente Tecnico di parte

I consulenti di parte così nominati hanno un dovere (di natura deontologica) di collaborare con il CTU nello svolgimento delle operazioni peritali e ad operare in guisa tale da non intralciare o rendere più difficoltosa l'attività del CTU.

Se nel contraddittorio dei consulenti il regolare svolgimento dei lavori peritali degenerasse a tal punto da rendere improbo lo svolgimento dei lavori peritali il CTU può indire una riunione (se del caso anche alla presenza del magistrato) per riportare le attività su un binario di un adeguato confronto di opinioni.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Il Consulente Tecnico di parte

Ciascuna parte in causa ha diritto ad assistere alle operazioni peritali o a farsi assistere da terze persone (generalmente esperte nella materia di cui si occuperà il CTU) il cui atto di nomina deve essere depositato dal legale in cancelleria entro il termine stabilito dal magistrato con l'ordinanza di cui all'art. 191 c.p.c.

La nomina dei Consulenti Tecnici di parte può essere alternativamente fatta in sede d'udienza per il conferimento dell'incarico, o entro il termine fissato per l'inizio delle operazioni peritali.

Art. 201

Consulente tecnico di parte

I. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

II. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

L'art. 201 delinea i **tempi** e le **formalità** del procedimento di nomina dei consulenti tecnici di parte, ed inoltre definisce le **attività processuali** loro consentite, in coordinamento con l'**art. 194**, secondo il quale le parti possono intervenire alle operazioni a mezzo dei propri consulenti tecnici, nonché con l'**art. 195**, che prevede che, se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

La nomina dei consulenti di parte

La **preventiva nomina del CTU** è condizione imprescindibile per l'esercizio della facoltà di nomina dei consulenti di parte. Va ricordato come la Corte cost. n. 124/1995, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, se non sia disposta la consulenza tecnica d'ufficio, non viene consentito alle parti di nominare un proprio consulente.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Il **termine** per la nomina del consulente tecnico di parte civile ha natura ordinatoria e può essere prorogato dal giudice a seguito di istanza di parte depositata prima della sua scadenza, o anche dopo la sua scadenza, sempre che, secondo la previsione dell'art. 154, ricorrano motivi particolarmente gravi e il provvedimento sia motivato (Cass. I, n. 25662/2014).



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Se il giudice omette di indicare il termine per la nomina dei consulenti tecnici di parte, ciò non determina la nullità della consulenza, essendo invece applicabile l'art. 289, che consente **l'integrazione dell'ordinanza istruttoria**, anche quando non sia fissato il termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

La nomina del consulente, a sensi dell'art. 201, costituisce mera **facoltà** della parte con la conseguenza che l'omesso esercizio di tale facoltà o la mancata partecipazione del nominato consulente di parte alle operazioni svolte dal consulente dell'ufficio e la successiva mancata compilazione e allegazione di relazione del consulente di parte, non escludono la possibilità del motivato dissenso da parte del difensore rispetto alle valutazioni del **CTU**, né ostano alla formulazione di eventuali sue contestazioni anche in sede prettamente tecnico-scientifica (*Cass. lav., n. 1811/1994*).



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

- **Accertamenti sollecitati dal consulente di parte** - Il C.T.U. non è tenuto a eseguire gli accertamenti sollecitati dal consulente di parte, in quanto egli è vincolato unicamente alle richieste ai quesiti postigli dal giudice.
- Qualora, invece, sorgano controversie sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito al CTU, si deve ricorrere al Giudice (art. 92 disp. att. c.p.c.).



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Art. 92. Disp Att c.p.c.

Questioni sorte durante le indagini del consulente.

Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

Il principio del contraddittorio - 1 -

Una regola cardine del processo civile è fissata nel principio del **contraddittorio** che impone **che tutte le parti del giudizio siano sempre messe nelle condizioni di conoscere e quindi di interloquire nella varie fasi processuali.**

Nessuna attività processuale può essere validamente eseguita se alcuna delle parti non abbia potuto partecipare perché non preventivamente informata. La garanzia dell'effettività del contraddittorio tra le parti implica che ai soggetti della contesa sia data la concreta possibilità di svolgere le proprie rispettive contestazioni ed osservazioni e curare la proprie difese.

Il principio del contraddittorio – 2-

- Il contraddittorio consiste nell'instaurazione di criteri di **equidistanza** rispetto alle parti e nella creazione di tutte le condizioni atte a garantire la piena e incondizionata partecipazione delle parti allo svolgimento dei lavori peritali.
- Il **mancato rispetto del principio in parola comporta una lesione del diritto di difesa e, pertanto, la nullità della perizia che processualmente non potrà assumere alcun valore**. Tale eventualità, tuttavia, non è rilevabile d'ufficio dal magistrato, ma deve essere eccepita nel primo atto difensivo o alla prima udienza successiva al deposito del CTU (nullità relativa).

Il principio del contraddittorio – 3-

La predetta circostanza impone, sul piano pratico, di procedere ad una puntuale e circostanziata verbalizzazioni degli incontri con le parti o con i loro consulenti, oltre che una porre una particolare attenzione alle formalità di convocazione.

E' sempre opportuno operare in modo da lasciare traccia e poter quindi dimostrare documentalmente, anche a distanza di anni, il puntuale rispetto delle regole.

Osservazioni e istanze delle parti

Come noto, ai sensi dell'art. 194 e 90 cpc, i difensori e i consulenti di parte possono sottoporre al CTU due tipi di atti processuali : **osservazioni** e **istanze**.

- Entrambi, e solo questi, pur non dovendo essere necessariamente trascritti nella relazione, devono costituire oggetto di adeguata valutazione da parte del consulente d'ufficio. Con riferimento alla possibilità di acquisire eventuale documentazione dalle parti, si rileva come



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Le **dichiarazioni** rese dal consulente tecnico nominato dalla parte ai sensi dell'art. 201, ammissive di fatti sfavorevoli alla stessa, sono, in ogni caso, prive di **valore confessorio**, non essendo vincolanti per la parte rappresentata (*Cass. III, n. 19189/2003*).



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

L'art. 201 non ammette nemmeno che i consulenti tecnici di parte presentino al giudice una propria **relazione scritta**, ma li autorizza soltanto ad assistere alle operazioni del consulente di ufficio ed a presentare al medesimo osservazioni ed istanze; tuttavia, costituendo la relazione tecnica di parte una semplice allegazione difensiva, essa può bene essere contenuta nella comparsa o nelle note difensive della parte (*Cass. II, n. 1991/1969*).



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Le eventuali relazioni del consulente tecnico di parte, presentate a confutazione dell'accertamento tecnico di ufficio, costituiscono, al pari delle **perizie stragiudiziali**, una semplice difesa tecnica, e non costituiscono mezzi di prova, ma possono essere utilizzate dal giudice per ricavarne elementi di giudizio ed anche per formare il proprio convincimento, qualora le ritenga fondate (*Cass. n. 724/1973*).



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Partendo dalla configurazione della consulenza tecnica di parte quale semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, si afferma, altrimenti, che la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345, è ammissibile anche in appello (*Cass. S.U., n. 13902/2013*).

Il verbale delle operazioni - 1 -

- Alla date e nel luogo indicati, comunicati dal ctu, iniziano le operazioni di c.t.; prima di dare avvio alle operazioni è opportuno che il ctu si accerti dell'identità dei presenti (le parti, i procuratori delle parti, i ct ritualmente nominati) e della regolarità delle nomine , verificando il deposito delle stesse in Tribunale entro la data fissata dal giudice.

Il verbale delle operazioni – 2-

- In sede di apertura il ct legge ai presenti il testo dei quesiti e chiede ai presenti se ravvisino o meno problemi interpretativi che necessitano di chiarimenti di cui è opportuno informare il magistrato al fine di ottenere, in via ufficiale, istruzioni, autorizzazioni o chiarimenti.
- Il ctu, in genere, redige contestualmente ad ogni riunione, un verbale che viene sottoscritto da tutti i presenti.



Contenuto del verbale delle operazioni

La legge non fissa un contenuto né un obbligo; tuttavia è opportuno lasciare traccia scritta delle varie riunioni e dare atto:

- Della cronologia delle riunioni
- Dell'identità dei presenti, delle loro dichiarazioni, osservazioni, obiezioni, richieste
- Di eventuali sopralluoghi effettuati,
- Degli eventuali rinvii
- Dell'andamento della riunione e dell'analisi della documentazione agli atti che, generalmente, viene analizzata riscontrandone il contenuto con quanto riferito dalle parti che l'hanno prodotta.
- Infine della lettura, conferma, firma, data e ora del verbale da parte dei presenti

Dispositivo dell'art. 195 Codice di Procedura Civile

- *Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.*
- *Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.*

Dispositivo dell'art.195 Codice di Procedura Civile

- *La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193.*
- *Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse (2)(3).*



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Di regola alle considerazioni svolte del consulente tecnico di parte si nega qualsiasi valenza probatoria e si attribuisce la dignità di semplice allegazione difensiva, alla quale il giudice non è tenuto neppure a fare espresso richiamo (*Cass. II, n. 20347/2017; Cass. S.U., n. 13902/2013; Cass. II, n. 259/2013*).



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

E' stato affermato che, ove il giudice aderisca alle conclusioni del consulente tecnico, il quale nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili (*Cass. n. 20137/2017; Cass. n. 23520/2016; Cass. n. 1815/2015; Cass. n. 282/2009; Cass. n. 8355/2007*).



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Il giudice che aderisca alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce perciò l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi lacuna omissione di pronuncia o vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere **argomentazioni difensive** (Cass. VI, n. 1815/2015; Cass. VI-2, n. 9483/2021).



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Qualora la relazione depositata dal c.t.u. abbia costituito oggetto di critiche puntuali e dettagliate ad opera dei consulenti di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa alle stesse, non potendo limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni rassegnate dal c.t.u., ma dovendo giustificare con una più specifica motivazione la propria scelta di aderire alla predetta relazione, incorrendo altrimenti nel vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., a meno che il c.t.u. non si sia fatto a sua volta carico di esaminare e confutare i rilievi dei tecnici di parte (Cassazione civile, sez. 6, n. 27358 del 30.11.2020, cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 11/06/2018, n. 15147; 9/10/2017, n. 23594; 21/11/2016, n. 23637)



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Rimane controverso il profilo della legittimità della motivazione del giudice che, sia pur a fronte di precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, semmai all'interno delle osservazioni di cui all'art. 195, comma 3, si limiti a far proprie le conclusioni della relazione peritale, senza spiegare le ragioni del proprio convincimento e dell'adesione integrale alla soluzione prospettata dall'ausiliare, soprattutto ove questi, a sua volta, non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (*Cass. n. 4605/2017; Cass. n. 12703/2015; Cass. n. 10688/2008*).



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

Grazie per l'attenzione